



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 357-2020 - Seduta N° 3607 - del 24/04/2020 - Numero d'Ordine 21

NP/2020/1366304

Oggetto Programma di sviluppo rurale 2014-2020: modalità per l'apertura condizionata dei termini di presentazione delle domande di aiuto sulle misure 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica" per l'anno 2020

Struttura Proponente Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni Toti	Presidente della Giunta Regionale	X	
Sonia VIALE	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Stefano MAI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta MAI Stefano, MAI Stefano

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

La Giunta Regionale

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione n. 33 del 27/10/2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto ministeriale n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Viste le deliberazioni di giunta regionale:

- nn. 313/2017 e 810/2018 con le quali sono state individuate, per la misura 11 "Agricoltura Biologica" del PSR, le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- n. 811/2018 con la quale sono state individuate, per la misura 10.1 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del PSR, le fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- n. 298 del 14/04/2020 con la quale la quale sono state integrate le suddette DGR nn. 810 e 811/2018 in merito alle fattispecie di violazioni di impegni, dei requisiti

minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

Considerato che la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non deve essere successiva al 15 maggio di ogni anno;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, e in particolare:

- l'art. 1, che consente agli Stati membri, in deroga al già citato articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, di fissare fino al 15 giugno 2020 la data finale per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento relative alle misure sopra indicate;
- l'art. 2, che consente di fissare al 30 giugno 2020 la scadenza per le modifiche alle domande di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
- l'art. 3, che consente di applicare la medesima deroga di cui agli articoli 1 e 2 anche ai fini del calcolo del periodo, rispettivamente di 26 e 9 giorni di calendario, dopo il termine ultimo di presentazione della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

Atteso che:

- in caso di presentazione tardiva, oltre il termine ultimo del 15 giugno 2020, è applicata una riduzione pari all'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del medesimo regolamento;
- ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
- non sono ammissibili le domande cartacee inviate al protocollo regionale;
- la domanda 2020 comporta l'inizio di un impegno quinquennale sulla misura che dovrà essere confermato annualmente con la presentazione di una domanda di conferma;
- limitatamente all'azione 10.1.C eventuali proroghe, per giustificati motivi, al termine del 15 giugno 2020 potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento dell'Agricoltura;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per gli impegni assunti conformemente alle misure 10.1 e 11 del PSR è prevista una clausola di

revisione degli interventi al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo;

Considerato che è necessario:

- utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna approvato con Decreto del Direttore n. 1778 del 13/04/2017;
- sottostare agli obblighi previsti per il 2020 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con Decreto Ministeriale n. 497 del 17/01/2019;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla misura 10.1.A, sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata anno 2020 approvati con Decreto del Dirigente n. 1620 del 04/03/2020;
- per i soli beneficiari della misura 11: sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;

Considerato che secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie;

Preso atto che, secondo i dati forniti da AGEA sulle domande presentate negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, si sono verificate economie rispetto a quanto messo a bando negli anni per le misure 10.1 e 11 e che, pertanto, sono presenti fondi sulle due misure;

Considerato che sono in fase avanzata di definizione presso i competenti organi dell'Unione europea i regolamenti che prorogheranno l'attuale periodo di programmazione e che definiranno la transizione al nuovo periodo di programmazione degli impegni assunti nel periodo corrente;

Ritenuto pertanto di:

- consentire l'assunzione di nuovi impegni quinquennali a valere sulle misure 10.1 e 11, dando atto che, nel caso la regolamentazione europea non consentisse il pagamento della quinta annualità (2024) degli impegni assunti nel 2020, non verranno applicate sanzioni e non verranno recuperate le somme già pagate se il beneficiario proseguirà comunque nell'attuazione degli impegni o se, nel 2024, assumerà nuovi impegni almeno equivalenti;
- - disporre una dotazione pari a euro 800.000,00 per la misura 10.1 e 500.000,00 per la misura 11 per il finanziamento delle domande presentate il primo anno d'impegno;
- - disporre che per i successivi anni d'impegno si provvederà con Decreto del dirigente all'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni assunti, all'indicazione della dotazione finanziaria disponibile per l'anno nonché ad eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande a seguito di aggiornamenti della normativa europea;

Ritenuto altresì di:

- fornire, in allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle misure 10.1 e 11 per l'anno 2020;

- stabilire che, qualora la disponibilità finanziaria prevista fosse inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande finanziabili per la misura 10.1 si procederà, con apposito provvedimento, a un rifinanziamento della misura mentre per la misura 11 si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande sulla base dei criteri di selezione esposti nell'allegato al presente atto o eventualmente a rifinanziare la misura, nel caso quest'ultima soluzione risultasse sostenibile, tenuto conto della programmazione finanziaria complessiva del PSR;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Parchi e Biodiversità, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di inizio impegno quinquennale sulle misure 10.1.A, 10.1.B, 10.1.C, 11.1 e 11.2 del PSR 2014/2020 dando atto che, nel caso la regolamentazione europea non consentisse il pagamento della quinta annualità (2024) degli impegni assunti nel 2020, non verranno applicate sanzioni e non verranno recuperate le somme già pagate se il beneficiario proseguirà comunque nell'attuazione degli impegni o se, nel 2024, assumerà nuovi impegni almeno equivalenti;
2. di quantificare, come meglio precisato in premessa, le risorse finanziarie disponibili per il primo anno di impegno in euro 800.000,00 per la misura 10.1 e 500.000,00 per la misura 11;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo di provvedere, con proprio atto, alla successiva periodica apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni quinquennali assunti nel 2020, all'indicazione della dotazione finanziaria disponibile nonché a eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande a seguito di aggiornamenti della normativa europea;
4. di approvare le "Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di inizio impegno quinquennale sulle misure 10.1.A, 10.1.B, 10.1.C, 11.1 e 11.2 del PSR 2014/2020", allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria (allegato A);
5. di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
 - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
 - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
 - ai sensi dell'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501, le domande devono essere firmate digitalmente e rilasciate e entro e non oltre il termine ultimo del 15 giugno 2020;;
 - ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento 2020/501, è fissato al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione delle eventuali modifiche alle domande di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

- ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione delle domande oltre il termine ultimo del 15 giugno 2020 comporta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario oltre il termine ultimo del 15 giugno la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno;
 - limitatamente all'azione 10.1.C eventuali proroghe, per giustificati motivi, al termine del 15 giugno 2020 potranno essere concesse dal Direttore Generale del Dipartimento dell'Agricoltura;
6. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti per il 2020 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale approvati con Decreto Ministeriale n. 497 del 17/01/2019;
7. di stabilire che, secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le domande presentate sulle misure 10.1 e 11;
8. di stabilire che:
- qualora la disponibilità finanziaria prevista dal presente bando per la misura 10.1 risultasse inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande ammissibili si procederà, con apposito provvedimento, a un rifinanziamento della misura;
 - qualora la disponibilità finanziaria prevista dal presente bando per la misura 11 risultasse inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande ammissibili si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande sulla base dei criteri di selezione esposti nell'allegato al presente atto o eventualmente a rifinanziare la misura, nel caso quest'ultima soluzione risultasse sostenibile, tenuto conto della programmazione finanziaria complessiva del PSR;
9. di stabilire che gli agricoltori che aderiscono:
- alla misura 10.1 devono utilizzare e tenere aggiornato il Registro di campagna approvato con Decreto del Direttore n. 1778 del 13/04/2017;
 - alla misura 10.1.A devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata anno 2020 approvati con Decreto del Dirigente n. 1620 del 04/03/2020;
 - alla misura 11 sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;
10. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

11. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
13. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari, si applicano le disposizioni contenute nella DGR n. 862 del 20/9/2016 ed eventuali ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

Disposizioni comuni alle misure 10.1 e 11

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- per le aziende biologiche è necessario assicurarsi della congruità della notifica aziendale presentata a sistema informatico biologico (SIB) con la reale situazione aziendale;
- per le aziende zootecniche è necessario assicurarsi della congruità della consistenza zootecnica in azienda con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre, una data e un numero di protocollo AGEA che farà fede per la verifica della consegna entro il termine del **15 giugno 2020** e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo.

Si ricorda che:

- **l'impegno di misura decorre dal 15 maggio 2020;**
- ai sensi del art. 8.1 del PSR, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le misure a superficie e/o UBA.**
- **l'impegno deve essere mantenuto per i 5 anni sulle stesse superfici e particelle inserite nella domanda di sostegno (salvo cause di forza maggiore).**
- **per la sola misura 10.1.C l'impegno deve essere mantenuto per i 5 anni sulle stesse UBA inserite nella domanda di sostegno (salvo cause di forza maggiore).**

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it". Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

10.1.A Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

L'operazione ha come obiettivo il sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la fertilità dei suoli e tutelare la qualità delle acque tramite la riduzione dei quantitativi di fertilizzanti utilizzati e di prodotti fitosanitari a maggior tossicità. Gli aiuti sono concessi alle aziende che adottano un modello di coltivazione ecocompatibile secondo le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata (di seguito DPI) che sono approvati ufficialmente con Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo e pubblicati sul sito www.agriligurianet.it.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative alle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e di controllo degli infestanti elencate nei DPI Regionali.

E' obbligatoria l'esecuzione **dell'analisi del terreno**, entro i termini previsti nei DPI, e la **tenuta del registro** delle operazioni colturali e di magazzino (comprensivo di schede di registrazione dei trattamenti, delle operazioni colturali e di magazzino) approvato con Decreto del Direttore n. 1778/2017. In alternativa all'uso del registro cartaceo è possibile utilizzare il software “Registro delle operazioni colturali e di magazzino” reso disponibile gratuitamente dalla Regione Liguria le cui modalità di compilazione sono dettagliate sul sito “www.agriligurianet.it” nella sezione relativa alla misura 10 del PSR.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

L'ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % della superficie iniziale soggetta ad impegno. Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda quinquennale.

M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Le superfici che possono accedere al premio sono: prato stabile (superficie foraggera destinata ad essere sfalciata e affienata (o insilata) una o più volte nell'anno), prato-pascolo (superficie foraggera definita come sopra, ma dopo il primo taglio il ricaccio dell'erba viene

pascolato) e pascolo (superficie foraggera che non viene utilizzata tramite il taglio, ma con il pascolamento di animali che sono liberi di accedere a tutta la superficie).

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di “baseline” che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell’articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un’attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Per i **prati stabili** l’agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi chimica, né correttivi, come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell’uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si utilizzano;
- rispetto all’ordinarietà, che prevede un solo sfalcio all’anno da effettuarsi nel periodo che l’agricoltore ritiene più opportuno, deve effettuare due sfalci nell’arco dell’anno di cui il primo obbligatoriamente entro il mese di giugno;
- rispetto all’ordinarietà deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.

Per i **prati pascoli e pascoli** l’agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente come fertilizzante organico letame e non utilizzare fertilizzanti di sintesi chimica, né correttivi come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell’uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si possono usare;
- deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti;
- per i prati-pascoli deve effettuare uno sfalcio annuale entro il mese di giugno e successivamente utilizzare i ricacci tramite pascolamento degli animali secondo un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico da tenersi in azienda a disposizione dei controlli;
- per i pascoli deve predisporre un **piano di pascolamento aziendale** redatto da un tecnico e da tenersi in azienda a disposizione dei controlli, che consenta l’utilizzazione più favorevole del cotico erboso rispetto all’ordinaria conduzione del pascolo, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, o alla stessa altitudine sulla stessa superficie suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di

utilizzazione del cotico erboso. Nel caso in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alla superficie pascoliva a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite suscettibili di svilupparsi come infestanti;

- per i pascoli deve gestire la turnazione del bestiame conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico e tenuto in azienda a disposizione dei controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1000 mq.

Per le superfici a pascolo e prato-pascolo il rapporto UBA/ha deve essere di almeno 0,5 (valore che deve essere rispettato al momento del rilascio della domanda e verificato al momento della verifica in loco).

M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di **condizionalità**.

Il beneficiario deve impegnarsi ad allevare i capi delle seguenti razze in via di estinzione:

- Bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese
- Equini di razza Bardigiana
- Asino dell'Amiata
- Ovini di razza Brigasca
- Pecora delle Langhe

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza. Il beneficiario deve mantenere per tutta la durata dell'impegno (5 anni) il numero di unità di bestiame adulto (di seguito UBA), indicate nella domanda di adesione all'operazione con facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di forza maggiore.

Misura 11 "Agricoltura biologica"

11.1.A Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii.

L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) o almeno aver presentato notifica di inizio attività, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e ss.mm.ii. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

L'adesione alla sottomisura 11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni, terminati i quali l'agricoltore può aderire ad un nuovo quinquennio sull'operazione 11.02.A "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica".

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUAA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci ciascuno per i terreni di loro appartenenza.

11.2.A Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che hanno già adottano i metodi di produzione biologica secondo la vigente normativa sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra

aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Pertanto i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007, iscritti al SIB e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità**, i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci per i terreni di loro appartenenza.

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci per i terreni di loro appartenenza.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-113

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	MAI Stefano		21/04/2020 09:34
Approvazione Amministratore proponente	MAI Stefano		21/04/2020 09:33
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Piombo Bruno		20/04/2020 15:41
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Piombo Bruno		20/04/2020 12:04
* Approvazione Legittimità	RICCI Gianfranco		20/04/2020 10:34
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	MANARATTI Gloria		17/04/2020 11:37
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	JANNONE Riccardo		16/04/2020 17:58
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	ROSSI Nicoletta		16/04/2020 15:16

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria

Segretario Generale PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI